



**Comune di Limena**

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280  
☎ 0498844338 - fax 0498840426  
www.comune.limena.pd.it  
posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 18-09-2019  
PROT N° 14135

**ORDINANZA DEL SINDACO numero 5/2019 - numero 17 /2019 del Registro Generale**

**INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO -  
STAGIONE INVERNALE 2019-2020**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento

**RILEVATO** che il suddetto Piano prevede che venga costituito per ogni Provincia un *Tavolo Tecnico Zonale*, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale.

**PREMESSO** che il Comune di Limena ha aderito al "Protocollo d'intesa tra i Sindaci della Conferenza della Città Metropolitana di Padova per il contenimento del PM<sub>10</sub>" e risulta membro costituente del *Tavolo Tecnico Zonale di Padova*;

**VISTA** la DGRV 2130 del 23/10/2012 che ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione del territorio regionale, in vigore dal 01/01/2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari;

**VISTO** il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite per le polveri sottili PM<sub>10</sub> pari a 50 µg/m<sup>3</sup> (come media giornaliera della concentrazione di PM<sub>10</sub>) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

**VISTE** - la DGRV 1908/2016 "*Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria*";

- la DGRV 1909/2016 Approvazione delle "*Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10*";
- la DGRV 836/2017 Approvazione del "*nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano*".

**PRESO ATTO** della riunione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) della Regione Veneto del 06/09/2018 nella quale sono state poste in evidenza le misure da attuare per la prossima stagione invernale coerentemente con quanto previsto dalla DGRV 836/2017;

**RITENUTO** opportuno, in applicazione della DGRV 836/17, prevedere l'adozione di misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti;

**VISTA** la DGRV 1500 del 16.10.2018 che dà la facoltà ai Sindaci di graduare, anche con riferimento alle specificità territoriali e socioeconomiche del contesto locale, l'attuazione nel tempo delle diverse misure contro l'inquinamento atmosferico;

**RILEVATO** inoltre che ARPAV, con nota del 2019-0022135/U del 28.02.2019 (prot. Provincia Padova n° 14642/19 del 28.02.2019) ha comunicato che in data 27.02.2019 nella stazione di Padova Viale Internato Ignoto è stato sfiorato il limite dei 35 superamenti annui per le polveri PM10 (allegato XI D.Lgs. 155 del 13/08/2010);

**PRESO ATTO** che con nota prot. 44229 del 12.07.2019, è stato convocato per il giorno 22.07.2019 il Tavolo Tecnico Zonale "**IT0510 Agglomerato Padova**" integrato con gli altri Comuni del territorio provinciale aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti (Cittadella, Este, Monselice, Piove di Sacco);

**CONSIDERATO** che alla data del 21.07.2019 il numero di giorni progressivi di superamento del valore limite per la protezione della salute umana del PM10, registrato dal 01/01/2019 in tutte le stazioni di monitoraggio della qualità dell'aria di Padova gestite dal Dipartimento Provinciale ARPAV, ha oltrepassato il limite di 35 superamenti previsti per legge;

**RICHIAMATA** la disposizione n. 39 del 22/07/2019 (prot. comunale n° 12228 del 08.08.2019) assunta dal Tavolo Tecnico Zonale “Area metropolitana di Padova” in merito alle misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2019-2020;

**RECEPITI** i pareri favorevoli dell’Ufficio Ambiente e del Comando Polizia Locale del 18.09.2019;

**VISTI:**

il D.Lgs. 13.08.2010 n° 155

il D.L.gs 267/2000;

l’art. 6 - 7/c 1 lett. b) del Codice della Strada, approvato con D.L.gs. del 30.04.92, n.285 e s.m.i.;

il Piano Comunale di azione, tutela e risanamento dell’atmosfera approvato con DGC n° 87 del 07.06.2011;

## **ORDINA**

**LE SEGUENTI MISURE TEMPORANEE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO (IN VIGORE DALL’ 1/10/2019 AL 31/03/2020):**

- **LIVELLO ZERO – NO ALLERTA** (*meno di 4 giorni consecutivi di superamento del limite di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo i controlli ARPAV*)
- 1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** nell’intero territorio comunale (con la sola esclusione dell’autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all’ingresso in tangenziale) per i veicoli alimentati **a benzina “No-Kat”(Euro 0) ed Euro 1**, dei veicoli alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2**, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, nei periodi **dall’ 1 Ottobre 2019 al 14 Dicembre 2019 e dal 7 Gennaio 2020 al 31 marzo 2020** nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30**, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le eccezioni indicate all’allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.
  - 2) **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.

- 3) **divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso** (nello specifico, autoveicoli in sosta lunga ai semafori, autobus trasporto pubblico in sosta ai capolinea, veicoli durante le fasi di carico/scarico merci);
- 4) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva **inferiore alla classe "3 stelle"** e di continuare ad utilizzare generatori con una classe emissiva inferiore alle 2 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016;
- 5) **Obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli);
- 6) **Divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento,*etc.*) - **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (*salvo eccezionali e specifiche deroghe rilasciate dal Comune*);
- 7) **Adozione da parte delle aziende agricole di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte in ambito agricolo**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami e l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami che limitino la formazione di aerosol e prevedano l'immediato interrimento dei reflui;
- 8) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento.

- **PRIMO LIVELLO DI ALLERTA** (*attivato dopo il 4° giorno consecutivo di superamento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, sulla base dei controlli effettuati da ARPAV. Le misure temporanee restano in vigore fino al rientro dell'allerta, secondo i dati e le valutazioni di ARPAV*)
1. **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all'ingresso in tangenziale) per i veicoli alimentati **a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1**, dei veicoli alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2**, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, **dalle ore 8:30 alle 18:30**, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.
  2. **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo.
  3. **divieto per i veicoli di sostare con il motore acceso.**
  4. **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva **inferiore alla classe "3 stelle"** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016.
  5. **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **inferiori alla classe 3 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 07/11/2017 n° 186 e con DGRV 1908/2016.
  6. **obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli).
  7. **divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc..) - **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe

consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (*salvo eccezionali e specifiche deroghe rilasciate dal Comune*).

8. **divieto di spandimento di liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.
9. **adozione da parte delle aziende agricole di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte in ambito agricolo**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami.
10. **potenziamento dei controlli**, da parte delle autorità preposte, con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni di circolazione, al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento di liquami.

- **SECONDO LIVELLO DI ALLERTA** (*Attivato dopo il 10° giorno consecutivo di superamento del valore di 50 microg/mc della concentrazione di PM10, secondo i dati ARPAV. Le misure temporanee restano in vigore fino al rientro dell'allerta, secondo i dati e le valutazioni di ARPAV*).

- 1) **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** nell'intero territorio comunale (con la sola esclusione dell'autostrada A4, della tangenziale e dei tratti di via Buccia, di via Montegrappa e di via Breda dal confine fino all'ingresso in tangenziale) per i veicoli alimentati **a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1**, dei veicoli alimentati a **gasolio Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3**, dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, **dalle 8:30 alle 18:30**, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;
- 2) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive **inferiori alla classe 4 stelle** in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 07/11/2017 n. 186 e dalla DGRV 1908/2016;
- 3) **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva **inferiore alla classe "3 stelle"**;

- 4) **obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35kW pellet che - oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sez. 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. 152/2006 - sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di organismo di certificazione accreditato (conservare la documentazione pertinente all'acquisto da esibire in caso di controlli)
- 5) **divieto assoluto** - per qualsiasi tipologia (anche falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc.*) - **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco (*salvo eccezionali e specifiche deroghe rilasciate dal Comune*);
- 6) **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le **temperature medie delle abitazioni** e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, ospedali e case di riposo;
- 7) **divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;**
- 8) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 9) **adozione da parte delle aziende agricole di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte in ambito agricolo**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili, quali la copertura delle strutture di stoccaggio liquami.
- 10) **potenziamento dei controlli**, da parte delle autorità preposte, con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni di circolazione veicolare, al divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento di liquami.
- 11) la revoca temporanea, per il medesimo periodo, delle eventuali ordinanze in contrasto con il presente provvedimento.

Il Settore Servizi Tecnici del Comune porterà alla conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione di adeguata segnaletica, in conformità alle modalità previste da Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.92, nonché con pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune e avvisi nei tabelloni elettronici presenti nel territorio.

Autorizzazioni in deroga per casi eccezionali, rispetto ai casi previsti in ordinanza, potranno essere rilasciate dal Comando di Polizia Locale, che valuterà caso per caso.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato alla vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza; lo stesso è autorizzato a adottare gli opportuni provvedimenti, comprese modifiche al presente atto, che si renderanno necessari, al fine di assicurare un adeguato servizio di viabilità e disciplina del traffico, di tutela dei beni anche privati, nonché di salvaguardia della pubblica incolumità.

A norma dell'art. 3 della Legge n° 241/90, si avverte che, avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è il Capo Settore Servizi Tecnici.

Penalità a carico dei trasgressori a termine di legge.

## ALLEGATO A

### ECCEZIONI ALLE MISURE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

- a) Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore termico/elettrico) e veicoli a doppia alimentazione benzina-gas purchè circolanti a gas (GPL o metano) e veicoli a gasolio convertiti a GPL o metano;
- b) autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio *con conducente*;
- c) veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense;
- d) veicoli al servizio di portatori di handicap muniti di contrassegno e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito il trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- e) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate e degli altri Corpi armati dello Stato;
- f) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici e dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- g) veicoli con targa estera purchè i conducenti siano residenti e domiciliati all'estero;
- h) veicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;
- i) veicoli utilizzati da persone che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa dell'orario di inizio o fine turno o del luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di dichiarazione del datore di lavoro attestante la tipologia e l'orario di articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- j) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, in possesso della copia della prenotazione;
- k) veicoli che effettuano car-pooling, ovvero trasportano almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto;
- l) veicoli degli istituti di vigilanza privata compresi i portavalori;

- m) veicoli che debbono recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti del D.T.T. o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- n) veicoli appartenenti alle cat. "L2" e "L5" riferite al trasporto merci e alla cat. "N" di cui art. 47 comma 2 lettera C) del D.Lgs. 285/92 "Nuovo codice della strada" (veicoli commerciali classificati come speciali o ad uso specifico di cui all'art. 203 del D.P.R. 495/92 o ad essi assimilati in base ad eventuale provvedimento comunale);
- o) autoveicoli e motoveicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico ai sensi dell'art. 60 del C.d.S in occasione di manifestazioni;
- p) veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario alla propria attività in occasione dei mercati;
- p1) veicoli classificati come macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 285/92.

Sono previste inoltre le seguenti ulteriori eccezioni da documentare mediante "**Titolo autorizzatorio**":

- p) veicoli adibiti a cerimonie nuziali, battesimi, comunioni, cresime o funerali e al seguito;
- q) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate, nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con certificato medico rilasciato dal pronto soccorso;
- r) veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale;
- s) veicoli utilizzati per particolari attività urgenti e non programmabili, per assicurare servizi manutentivi di emergenza, nella fase di intervento.

### **Titolo Autorizzatorio**

Ai fini del presente provvedimento si definisce "**Titolo Autorizzatorio**" una dichiarazione sottoscritta dal conducente che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta.

**LA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DELL'ART.47 DEL DPR 445/2000 DOVRÀ CONTENERE LA SEGUENTE FORMULA: *IL/LA SOTTOSCRITTO/A..... ,NATO/A A..... IL....., RESIDENTE A .... IN VIA .... N. .... , CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ART. 76 T.U. - 445/2000 IN CASO DI MENDACI DICHIARAZIONI, DICHIARA .....***

IL SINDACO  
STEFANO TONAZZO




